

TESTO UFFICIALE  
TEXTE OFFICIEL

**PARTE PRIMA**

**LEGGI E REGOLAMENTI**

**Regolamento regionale 27 novembre 2002, n. 4.**

**Attuazione dell'articolo 30bis della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45. Determinazione delle percentuali da riservare ai passaggi interni nel sistema di classificazione del personale regionale appartenente alle categorie A, B e C.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

il seguente regolamento:

Art. 1

*(Determinazione della percentuale dei posti riservati ai passaggi interni)*

1. In attuazione dell'articolo 30bis della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, inserito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22 marzo 2000, n. 9, le percentuali dei posti vacanti della dotazione organica da ricoprire mediante passaggi interni nel sistema di classificazione del personale del ruolo unico regionale appartenente alle categorie A, B e C sono determinate nelle seguenti misure, operando, nel caso di frazioni pari o superiori a 0,5, un arrotondamento per eccesso:
  - a) per l'accesso alle posizioni economiche B1, B2 e B3 della categoria B: 50 per cento;
  - b) per l'accesso alle posizioni economiche C1 e C2 della categoria C: 30 per cento;
  - c) per l'accesso alla posizione economica D della categoria D: 30 per cento.
2. Per l'anno 2002 la determinazione dei posti riservati, in applicazione delle percentuali di cui al comma 1, è effettuata, per ciascuna delle posizioni interessate, sui posti vacanti alla data del 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**PREMIÈRE PARTIE**

**LOIS ET RÈGLEMENTS**

**Règlement régional n° 4 du 27 novembre 2002,**

**portant détermination des pourcentages réservés aux avancements dans le système de classement du personnel régional appartenant aux catégories A, B et C, en application de l'article 30 bis de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995.**

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

le règlement dont la teneur suit :

Art. 1<sup>er</sup>

*(Détermination des pourcentages des postes réservés aux avancements)*

1. En application de l'article 30 bis de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995, inséré par le premier alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 9 du 22 mars 2000, les pourcentages des postes vacants dans le cadre de l'organigramme régional qui peuvent être pourvus par le recours aux avancements dans le système de classement du personnel relevant du cadre unique régional et appartenant aux catégories A, B et C sont fixés comme suit (en cas de fraction égale ou supérieure à 0,5, le chiffre obtenu est arrondi à l'unité supérieure) :
  - a) Pour l'accès aux positions B1, B2 et B3 de la catégorie B : 50 p. 100 ;
  - b) Pour l'accès aux positions C1 et C2 de la catégorie C : 30 p. 100 ;
  - c) Pour l'accès à la position D de la catégorie D : 30 p. 100.
2. En application des pourcentages visés au premier alinéa du présent article, la détermination des postes réservés au titre de 2002 est effectuée, pour chacune des positions concernées, sur la base des postes vacants au 1<sup>er</sup> janvier 2002.

Le présent règlement est publié au Bulletin officiel de la Région.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 27 novembre 2002.

Il Presidente  
VIERIN

Quiconque est tenu de l'observer et de le faire observer comme règlement de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 27 novembre 2002.

Le président,  
Dino VIÉRIN

### LAVORI PREPARATORI

Proposta di regolamento n. 18

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 3897 del 21.10.2002);
- presentata al Consiglio regionale in data 24.10.2002;
- assegnata alla 2ª Commissione consiliare permanente in data 29.10.2002;
- esaminata dalla 2ª Commissione consiliare permanente, con parere in data 04.11.2002 e relazione del Consigliere CERISE;
- approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 20.11.2002, con deliberazione n. 2864/XI;
- trasmessa al Presidente della Regione in data 27.11.2002.

### TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Proposition de règlement n° 18

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 3897 du 21.10.2002) ;
- présentée au Conseil régional en date du 24.10.2002 ;
- soumise à la 2<sup>ème</sup> Commission permanente du Conseil en date du 29.10.2002 ;
- examinée par la 2<sup>ème</sup> Commission permanente du Conseil - avis en date du 04.11.2002 et rapport du Conseiller CERISE ;
- approuvée par le Conseil régional lors de la séance du 20.11.2002, délibération n° 2864/XI ;
- transmise au Président de la Région en date du 27.11.2002.

**Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino ufficiale, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, lettera «g» della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19, hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.**

#### NOTE AL REGOLAMENTO REGIONALE 27 NOVEMBRE 2002, N. 4.

##### **Nota all'articolo 1:**

<sup>(1)</sup> L'articolo 30bis della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 inserito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22 marzo 2000, n. 9 prevede quanto segue:  
«(Passaggi interni)

1. Il regolamento di ciascun ente stabilisce la percentuale dei posti vacanti della dotazione organica della singola posizione interessata che possono essere ricoperti per passaggi interni nel sistema di classificazione del personale non appartenente alla qualifica unica dirigenziale. Il regolamento deve garantire, nel rispetto dei principi costituzionali e dei principi della presente legge, l'accesso dall'esterno in misura adeguata per ciascuna posizione.
2. Sono fatte salve le norme speciali vigenti per il Corpo forestale valdostano e per il Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

3. I passaggi interni di cui al comma 1 avvengono mediante procedure selettive volte all'accertamento dell'idoneità e/o della professionalità richiesta.
4. I contratti collettivi stipulati ai sensi della presente legge stabiliscono i criteri per la definizione delle procedure selettive di cui al comma 3 ed i requisiti per la partecipazione alle procedure stesse.
5. Gli enti, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e sulla base dei criteri e dei requisiti di cui al comma 4 disciplinano, con propri atti, la tipologia delle prove di selezione e la valutazione dei titoli utili ai passaggi interni. Per la Regione si provvede con deliberazione della Giunta regionale.
6. Riguardo alle forme di pubblicità ed alle modalità di svolgimento delle prove di selezione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti relative ai concorsi per l'accesso dall'esterno.
7. Fino all'approvazione dei regolamenti ed atti e alla stipula dei contratti collettivi previsti dal presente articolo, gli enti di cui all'art. 1 della presente legge continuano ad applicare le norme sull'accesso previste dal regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), come modificato dai regolamenti regionali 28 aprile 1998, n. 4 e 17 agosto 1999, n. 3.».